



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 64 del 21/05/2019

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E RETTIFICA DELLA COSTITUZIONE DEI FONDI DELLE RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE ANNI 2016, 2017 E 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
SANTACROCE LUCIANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E RETTIFICA DELLA COSTITUZIONE DEI FONDI DELLE RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE ANNI 2016, 2017 E 2018.

La GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 ed i contratti nazionali degli EE.LL. prevedono, quale presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti, l'avvenuta costituzione del Fondo delle risorse finanziarie decentrate;

- tali risorse finanziarie, destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione, finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti, che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Preso atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali, vigente dal successivo giorno 22, e valido per il triennio 2016/2018;

Richiamato l'art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018, il quale disciplina le nuove modalità di costituzione del Fondo delle risorse decentrate, suddividendo tali risorse in:

- a) risorse stabili (art. 67, commi 1 e 2), aventi quali caratteristiche la certezza, la stabilità e la continuità nel tempo, con la conseguenza di restare acquisite al Fondo anche per il futuro;

- b) risorse variabili (art. 67, comma 3), aventi quali caratteristiche l'eventualità e la variabilità, dovendo essere stanziare annualmente in relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi, dell'organizzazione e gestione delle funzioni e dei servizi, nonché del relativo mantenimento;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2018 il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 22/01/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di alta professionalità. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

Verificato che il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2018, così come costituito con deliberazione di Giunta comunale n. 118/2018, non comprende nella voce di parte stabile denominata "Unico importo consolidato anno 2017" l'incremento di cui all'art.

32, comma 7, del C.C.N.L. del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, che in base alla espressa previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 confluisce nell'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, e resta confermato nell'anno 2018 e per tutti gli anni successivi senza alcun vincolo di destinazione;

Atteso che la non inclusione nell'unico importo consolidato 2017 delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22/01/2004, da quantificarsi in Euro 589,11, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 di Euro 294.556,45 complessivi, ha rappresentato una scelta obbligata per il fatto che tali risorse non erano state stanziare nel Fondo relativo all'anno 2017, così come nei Fondi relativi agli anni precedenti; ciò poiché la possibilità, riconosciuta a decorrere dall'anno 2003, di procedere a tale incremento appariva alquanto controversa per gli enti che, come il Comune di Dosolo, non avevano istituito le cosiddette alte professionalità di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004, al finanziamento delle quali le risorse in questione dovevano essere volte, come tassativamente previsto dal citato art. 32, comma 7;

Valutato tuttavia, sulla base dei pareri espressi dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), soprattutto in seguito alla sottoscrizione del C.C.N.L. del 21/05/2018, di dover rivedere le precedenti valutazioni che hanno portato a non stanziare le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22/01/2004 nei Fondi delle risorse decentrate, dato che risulta corretto affermare che, pur non avendo mai conferito incarichi di alta professionalità, l'Ente avrebbe comunque dovuto accantonare l'importo corrispondente allo 0,20% del monte salari 2001, senza procedere alla relativa spesa, in quanto non destinabile a finalità diverse dal finanziamento delle alte professionalità fino all'anno 2017 compreso;

Appurato che l'obbligo di accantonare le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22/01/2004 trova conferma:

- nel parere RAL297 di Aran, nel quale l'Agenzia chiarisce che gli Enti che non intendono istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità non possono ricomprendere né tra le risorse decentrate stabili, né tra quelle variabili, l'incremento dello 0,20% del monte salari 2001, in quanto destinato alla remunerazione esclusiva di tali incarichi; ed al contempo suggerisce di calcolare ed accantonare le risorse in questione dall'anno 2003 compreso, nella convinzione che il rinnovo contrattuale per il biennio 2004/2005 avrebbe fornito utili chiarimenti sullo specifico problema;
- nella dichiarazione congiunta n. 1 del C.C.N.L. del 09/05/2006, nella quale viene stabilito che gli incrementi delle risorse decentrate derivanti dalla corretta applicazione dell'art. 32, comma 2 e comma 7, in relazione alle finalità da quest'ultimo stabilite, del C.C.N.L. del 22.01.2004 restano confermati e definitivamente acquisiti nelle disponibilità per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- nell'art 7 "Clausola di rinvio" del C.C.N.L. del 31/07/2009, che riporta l'impegno delle parti contraenti ad affrontare, in occasione del successivo rinnovo contrattuale, le problematiche inerenti le modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2014, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalità;
- nel parere CFL7/2018, con il quale Aran afferma testualmente: "Se le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie locali del 22/01/2004 non erano già state stanziare dall'Ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n.1, allegata al C.C.N.L. del 09/05/2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all'art.67, comma 1, del C.C.N.L. delle Funzioni Locali del 21/05/2018. In proposito, tuttavia, si ritiene

opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano”;

- nel parere CFL15/2018, con il quale Aran chiarisce che, se l'ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31/12/2017, trova applicazione la disciplina dell'art.67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del C.C.N.L. del 21/05/2018, confluenndo l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del C.C.N.L. del 22/01/2004 nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art.67;

- nella impostazione della Tabella 15 del conto annuale riferito all'anno 2017, approvata con Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 18 del 22/05/2018, la quale nella parte denominata "Utilizzo del Fondo" riporta la voce U262 con descrizione: "Accantonamento art. 32, comma 7, C.C.N.L. 2002/2005 (Alte professionalità)";

Ritenuto pertanto di dover procedere:

- alla rettifica della costituzione del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016, originariamente approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 25/10/2016, che si sostanzia nella iscrizione e accantonamento dell'incremento previsto dall'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22/01/2004, pari ad Euro 589,11 (0,20% del monte salari 2001 di Euro 294.556,45), avente destinazione vincolata; rettifica che si rende necessaria in quanto il Fondo 2016 costituisce il limite di spesa per la costituzione dei Fondi degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017;

- alla rettifica della costituzione del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017, originariamente approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 01/08/2017, che si sostanzia nella iscrizione e accantonamento dell'incremento previsto dall'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22/01/2004, pari ad Euro 589,11 (0,20% del monte salari 2001 di Euro 294.556,45), avente destinazione vincolata;

- alla rettifica della costituzione del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2018, originariamente approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 06/12/2018, in quanto in parte stabile, alla voce "unico importo consolidato 2017", è corretto far confluire le risorse previste dall'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001;

Atteso pertanto che il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016, per effetto della rettifica operata, ammonta ad Euro 40.993,40 complessivi, come da prospetto allegato al presente atto (Allegato A), ed è costituito:

- da risorse stabili per Euro 35.395,30, incrementate dell'importo di Euro 589,11, corrispondente allo 0,20% del monte salari 2001 di Euro 294.556,45, e stanziato ai sensi dell'art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004;

- da risorse variabili per Euro 5.598,10, stanziate ai sensi dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 01/04/1999 per € 3.273,54 ed ai sensi dell'art.15, comma 5, del C.C.N.L. 01/04/1999 per € 2.324,56;

alle quali si aggiungono i risparmi derivanti dal fondo per lo straordinario pari ad Euro 1.306,59 (art. 15, comma 1, lett. m, del C.C.N.L. 01/04/1999);

Atteso altresì che il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017, per effetto della rettifica operata, ad Euro 40.993,40 complessivi, come da prospetto allegato al presente atto (Allegato B), ed è costituito:

- da risorse stabili per Euro 35.395,30, incrementate dell'importo di Euro 589,11,

corrispondente allo 0,20% del monte salari 2001 di Euro 294.556,45, e stanziato ai sensi dell'art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004;

- da risorse variabili per Euro 5.598,10, stanziate ai sensi dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 01/04/1999 per € 3.273,54 ed ai sensi dell'art.15, comma 5, del C.C.N.L. 01/04/1999 per € 2.324,56;

alle quali si aggiungono i risparmi derivanti dal fondo per il lavoro straordinario pari ad Euro 1.306,59 (art. 15, comma 1, lett. m, del C.C.N.L. 01/04/1999);

Considerato che le predette rettifiche dei Fondi delle risorse decentrate degli anni 2016 e 2017:

- non porteranno ad erogazioni di somme, in quanto l'incremento di Euro 589,11 viene accantonato in uscita senza possibilità di spesa;

- saranno oggetto di richiesta di certificazione da parte dell'Organo monocratico di revisione economico-finanziaria dell'Ente;

- devono essere comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso la variazione dei dati del Conto annuale degli anni 2016 e 2017, evidenziandone anche le ragioni giustificative;

Richiamato l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n.122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede testualmente: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle decurtazioni operate per effetto del precedente periodo" (c.d. consolidamento delle decurtazioni, da effettuarsi secondo le istruzioni applicative della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 08/05/2015);

Richiamato altresì l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 di modifica del D.Lgs.n.165/2001, il quale sancisce che:

- al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle stesse, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1, comma 236, della legge 28dicembre 2015, n. 208, è abrogato;

Atteso che le risorse decentrate stabili del Fondo dell'anno 2018, in rettifica della deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 06/12/2018, vengono con il presente atto rideterminate in Euro 37.944,65, di cui:

- Euro 36.684,42, quale quota determinata ai sensi dell'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. del 21/05/2018, il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno 2018 il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, comprensivo di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004 relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello

specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 22/01/2004; comprensivo altresì dell'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del C.C.N.L. del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità", ;

- Euro 931,20, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b, del C.C.N.L. del 21.05.2018, che testualmente recita:"l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

- Euro 329,03, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c), del C.C.N.L. del 21/05/2018, il quale dispone testualmente: "L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno";

Preso atto che non sussistono condizioni che permettano di integrare ulteriormente la parte stabile del Fondo risorse decentrate dell'anno 2018 ai sensi dei commi 1 e 2, nonché del comma 5 (incremento delle dotazioni organiche) del C.C.N.L. del 21/05/2018;

Ritenuto di mettere a disposizione del Fondo dell'anno 2018 risorse decentrate variabili per complessivi Euro 5.644,46 per remunerare la produttività individuale connessa al raggiungimento degli obiettivi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 06/03/2018, costituite come di seguito descritto:

- Euro 275,31, quale quota determinata ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d),del C.C.N.L. del 21/05/2018, il quale prevede che il Fondo continui ad essere alimentabile degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA) di cui al comma 2, lett. b), del medesimo articolo, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (tali importi confluiscono nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio);

- Euro 1.306,59, quale importo, applicato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e), del C.C.N.L. del 21/05/2018, costituente il risparmio dell'anno 2017, accertato a consuntivo, derivante dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del C.C.N.L. Del 01.04.1999;

- Euro 3.273,54, quale importo, applicato ex art. 67, comma 3, lett. h), del C.C.N.L. del 21/05/2018, corrispondente alle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4del medesimo articolo, che testualmente recita: "In sede di contrattazione integrativa,ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza";

- Euro 789,02 applicati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. i), del C.C.N.L. del 21/05/2018, quale importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b), del medesimo articolo, il quale sancisce che gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3dell'art. 67 per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel

piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, ricomprendendo in tale ambito anche le risorse di cui all'art. 56-*quater*, comma 1, lett. c) del citato C.C.N.L., ossia i cosiddetti "obiettivi del piano della performance";

Dato atto che nell'ambito delle risorse decentrate variabili non sono state inserite quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 67, comma 3, lett. c), del C.C.N.L. del 21/05/2018, ossia le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, tra i quali rientrano i compensi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l'Ente non ha provveduto nell'anno 2018 a contrattare i criteri per l'approvazione del relativo regolamento;

Considerato che al Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2018 dev'essere applicata la decurtazione permanente stabilita dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, che ha modificato ed integrato l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e che per il Comune di Dosolo è quantificata in Euro 1.289,12;

Ritenuto pertanto di rideterminare in Euro 42.299,99 il Fondo delle risorse decentrate di competenza dell'anno 2018, costituito da risorse stabili per Euro 37.944,65, sommate a risorse variabili per Euro 5.644,46, al netto della decurtazione permanente di Euro 1.289,12, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, come riportato nel prospetto allegato (allegato C), ritenuto meritevole di approvazione;

Tenuto conto che il Fondo delle risorse finanziarie decentrate per l'anno 2018, così come definito con il presente provvedimento, consente di rispettare il limite, imposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, in base al quale il trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come dimostrato dal prospetto allegato (allegato D);

Tenuto conto altresì che il Fondo delle risorse finanziarie decentrate per l'anno 2018, così come definito con il presente provvedimento, consente di rispettare i limiti volti al contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010;

Considerato che il Comune di Dosolo ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018, condizione richiesta per la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40, comma 3-*quiquies*, del D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'Ente potrà in ogni momento, procedere a modificare la costituzione del Fondo risorse decentrate per eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale dipendente;

Ritenuto di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione decentrata annuale per l'utilizzo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente per l'anno 2018 di perseguire i seguenti obiettivi:

- assicurare il rispetto delle norme dei C.C.N.L. vigenti, evitando che una stessa condizione di lavoro legittimi la corresponsione di due o più indennità;

- prevedere limitatamente all'anno 2018, in considerazione dell'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto nazionale a metà anno, l'ultrattività dei criteri, delle indennità e dei premi di produttività (al personale dipendente impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di performance 2018), fissate con il contratto decentrato 2017, in attesa di allineare il nuovo contratto decentrato 2019-2021, alla contrattazione nazionale;
- di non prevedere l'applicazione di eventuali progressioni economiche, in quanto i criteri di selezione di cui al C.C.D.I. 2016-2018, devono essere armonizzati e resi coerenti con quanto previsto dall'art.16 del C.C.N.L. del 21/5/2018;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2018 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020, e successive variazioni, il quale contiene il finanziamento della spesa per il trattamento accessorio del personale dipendente dell'anno 2018;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 06/03/2018, ad oggetto "Esame ed approvazione del Piano della Performance, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020", e successive variazioni;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2019 di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2018;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- il Regolamento di contabilità comunale;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di rettificare la costituzione del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016, come risultante dal prospetto allegato A) al presente atto, e la costituzione del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017, come risultante dal prospetto allegato B) al presente atto, inserendo in ciascuno l'importo di Euro 589,11, corrispondente allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 di Euro 294.556,45, come previsto dall'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, al fine di poter rideterminare il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2018, conformemente a quanto previsto dall'art. 67 del nuovo contratto collettivo di lavoro del comparto Funzioni locali per il biennio 2016/2018, e nel pieno rispetto del limite previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
3. Di dare atto che relativamente ai Fondi relativi degli anni 2016 e 2017, la quota inserita in entrata non potrà essere utilizzata, in quanto a destinazione vincolata, e per l'Ufficio competente provvederà a richiedere la certificazione all'Organo monocratico di revisione economico-finanziaria;

4. Di rettificare la costituzione del Fondo delle risorse finanziarie decentrate dell'anno 2018, che ammonta così a complessivi Euro 42.299,99, di cui risorse stabili per Euro 37.944,65, e risorse variabili per Euro 5.644,46, al netto della decurtazione permanente di Euro 1.289,12, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, come da prospetto allegato C), al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

5. Di dare atto che il Fondo delle risorse decentrate variabili dell'anno 2018 viene costituito nel rispetto del limite di non superamento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente dell'anno 2016, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come dimostrato nel prospetto allegato D) al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

6. Di dare atto che risorse necessarie sono state stanziare sul bilancio di previsione per l'anno 2018 e confluite nel risultato di amministrazione dell'anno 2018 - quota vincolata approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 30/04/2019;

7. Di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata annuale per l'utilizzo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente per l'anno 2018, di perseguire i seguenti obiettivi:

- assicurare il rispetto delle norme dei C.C.N.L. vigenti, evitando che una stessa condizione di lavoro legittimi la corresponsione di due o più indennità;
- prevedere limitatamente all'anno 2018, in considerazione dell'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto nazionale a metà anno, l'ultrattività dei criteri, delle indennità e dei premi di produttività (al personale dipendente impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di performance 2018), fissate con il contratto decentrato 2017, in attesa di allineare il nuovo contratto decentrato 2019-2021 alla contrattazione nazionale;
- di non prevedere l'applicazione di eventuali progressioni economiche, in quanto i criteri di selezione, di cui al C.C.D.I. 2016-2018, devono essere armonizzati e resi coerenti con quanto previsto dall'art.16 del C.C.N.L. del 21/5/2018;

8. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza al dott. Giovanni Bolis -Revisore dei Conti - e al dott. Bruno Susio, in qualità di Nucleo di valutazione;

9. di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'art. 4, del C.C.N.L. 21/05/2018;

10. di incaricare l'Ufficio Personale alla comunicazione nei confronti della Ragioneria generale dello Stato delle modifiche intervenute in merito alla costituzione dei Fondi 2016 e 2017 attraverso la variazione dei dati dei conti annuali degli anni 2016 e 2017;

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere alla contrattazione decentrata integrativa.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **17** del **21.05.2019**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA